

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Articolo 1

E' costituita la Fondazione denominata:

FONDAZIONE SALUS PUERI – CRESCERE LA VITA – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE.

E' fatto obbligo l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "onlus".

Articolo 2

La Fondazione opera nell'ambito del territorio nazionale. Ha sede a Padova in Via Giustiniani n. 3 presso l'Istituzione di Pediatria dell'Università di Padova.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (DPR 20 marzo 2003 n. 135) rivolte a:

a) promuovere la salvaguardia della salute, il miglioramento della qualità della vita e l'ottimale sviluppo delle potenzialità dell'individuo durante l'infanzia e l'adolescenza;

b) sviluppare la ricerca biologica e biomedica. Campi preferenziali di intervento saranno lo sviluppo di nuove tecnologie per la diagnosi, cura e recupero funzionale delle più rilevanti patologie; la valutazione dell'efficacia di nuovi trattamenti per le patologie letali o invalidanti; lo sviluppo della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie ereditarie e delle malattie rare; lo sviluppo della medicina predittiva e della medicina personalizzata; l'analisi della ricaduta anche in termini bioetici, dei contenuti e degli obiettivi della ricerca e dell'intervento sanitario a favore dei minori;

c) contribuire al miglioramento qualitativo dell'assistenza al bambino malato. Campi preferenziali di intervento saranno l'acquisizione delle più avanzate tecnologie per l'assistenza di alta specialità; l'avvio di nuovi settori assistenziali; interventi atti a contribuire ad assicurare ai bambini con malattie congenite, malattie croniche e malattie irreversibili la migliore qualità della vita possibile; lo sviluppo della telematica e informatica per la pianificazione e gestione di reti di servizi sanitari; l'adeguamento delle modalità e procedure di ricovero e dell'organizzazione della degenza alle esigenze psico-relazionali del bambino e della famiglia (Ospedale amico);

d) sostenere l'Istituzione di Pediatria dell'Ospedale-Università di Padova, contribuire all'inquadramento organizzativo e normativo dell'attività assistenziale, didattica e di ricerca in un "Ospedale del Bambino", nonché promuovere e consolidare rapporti con le istituzioni pediatriche d'eccellenza in ambito regionale, nazionale ed internazionale;

e) promuovere, a favore dei soggetti svantaggiati **in ragione di condizione fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari** ed in particolar modo a favore dei pazienti ricoverati presso la Istituzione di Pediatria dell'Ospedale-Università di Padova, attività di formazione culturale quali l'organizzazione di attività scolastiche, para scolastiche, ludiche ed aggregative;

f) contribuire per quanto di competenza alla salute materno-infantile nei paesi con risorse limitate.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate **alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97**, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni, dai titoli e dalla dotazione iniziale conferita dai soci fondatori. Tale patrimonio potrà venire aumentato ed integrato nei seguenti modi:

- a) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio generale ad incremento del patrimonio;
- b) da ogni altro bene, mobile od immobile, che le fosse donato, legato o lasciato in eredità da quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione;
- c) dai proventi derivanti dalle proprie attività che il Consiglio Generale abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio;
- d) dai contributi dei fondatori.

Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguano in tutto o in parte le medesime finalità.

Articolo 5

Per l'adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- ogni eventuale contributo od elargizione di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- fondi raccolti attraverso manifestazioni ed iniziative di sensibilizzazione anche ricorrendo o dotandosi di strutture e professionalità dedicate.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6

Per il perseguimento degli scopi istituzionali la Fondazione potrà operare direttamente e/o con la collaborazione del Consorzio **Salus Pueri** – Impresa Progresso e Salute del Bambino - Onlus, di altre Fondazioni, Associazioni e più in generale istituzioni che abbiano come loro finalità interventi a favore del progresso, delle conoscenze e della diagnosi e cura delle patologie infantili e che condividano pertanto i fini istituzionali della Fondazione **Salus Pueri**.

Particolare rilievo avrà l'interazione tra Fondazione **Salus Pueri** e le Associazioni di genitori e famiglie che riconoscano nella Pediatria dell'Ospedale-Università di Padova un motore importante per il perseguimento dei succitati scopi.

Tale interazione potrà prevedere rapporti di formale affiliazione e la conseguente programmazione di azioni concertate al fine di ottimizzare le risorse per conseguire gli obiettivi prefissati.

Per l'individuazione preferenziale di temi e progetti di sviluppo scientifico, didattico e assistenziale la Fondazione si avvale delle proposte e del parere consultivo del Comitato Scientifico.

Ai fini della realizzazione degli obiettivi istituzionali particolare attenzione

sarà dedicata alla comunicazione delle attività della Fondazione anche attraverso la realizzazione di un piano di comunicazione digitale integrata.

Articolo 7

Organi della Fondazione sono il Consiglio Generale, il Comitato Direttivo, il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Comitato Scientifico, l'Organo di Revisione Contabile.

Articolo 8

Il Consiglio Generale è costituito da tutti i soci, fondatori, ordinari e sostenitori e dai Presidenti delle Associazioni affiliate.

Sono soci fondatori gli intervenuti nell'atto costitutivo e coloro che hanno dato la loro adesione entro il 30.6.1992.

Sono soci ordinari quelli successivamente ammessi dal Comitato Direttivo.

Sono soci sostenitori coloro che hanno sostenuto regolarmente le attività della Fondazione o con impegno economico secondo le modalità definite dal Consiglio Generale o con prestazione di opera a titolo gratuito secondo i fini e nell'ambito dell'operato della Fondazione. La loro ammissione è determinata dal Comitato Direttivo.

Articolo 9

Al Consiglio Generale compete:

- a) la nomina del Presidente e dei Vice Presidenti;
- b) la nomina dei componenti il Comitato Direttivo;
- c) l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- d) di autorizzare l'assunzione in gestione diretta di attività rientranti negli scopi statutari della Fondazione e dei servizi di interesse comune;
- e) di provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Comitato Direttivo.

Articolo 10

I membri del Consiglio Generale della Fondazione rimangono in carica senza limiti di tempo fino ad eventuali dimissioni.

I Presidenti delle Associazioni affiliate fanno parte del Consiglio Generale limitatamente alla durata del loro incarico istituzionale.

Articolo 11

Il Consiglio Generale tiene una seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo nonché per deliberare gli indirizzi generali per la gestione della Fondazione. Esso inoltre è convocato in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando almeno 5 Consiglieri ne facciano per iscritto domanda motivata.

Articolo 12

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale, occorre, in prima convocazione, la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono; in seconda convocazione è regolarmente costituito e può validamente deliberare qualsiasi sia il numero dei presenti.

Ogni socio può essere rappresentato per delega nel Consiglio generale da altro socio. Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

Articolo 13

Il Comitato Direttivo è composto fino a 7 (sette) membri e precisamente:

- dal Presidente del Consiglio Generale e dai due Vice Presidenti;
- dai restanti membri nominati dal Consiglio generale;
- ed è assistito dal Segretario con voto consultivo.

Il Comitato è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio Generale o in

sua assenza dal Vice Presidente più anziano.

I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Almeno tre membri del Comitato Direttivo sono scelti nell'ambito della categoria degli imprenditori, dirigenti o liberi professionisti; almeno due rappresentanti dell'Istituzione di Pediatria dell'Università di Padova sono scelti nell'ambito della categoria dei medici; almeno uno è scelto nell'ambito dei Presidenti delle Associazioni affiliate.

Articolo 14

Il Comitato Direttivo ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione, anche straordinaria del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per la ripartizione delle rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali.

In particolare il Comitato Direttivo:

- a) redige il conto consuntivo annuale e il bilancio preventivo annuale;
- b) predispose e attua i programmi e delibera i regolamenti della Fondazione;
- c) delibera sull'ammissione di nuovi soci e sull'affiliazione degli Enti di cui al precedente art. 6;
- d) delibera sulla accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- e) delibera sulle richieste di erogazione a favore di soggetti svantaggiati **appartenenti a categorie particolarmente vulnerabili al fine di assicurare la protezione sociale**, di fondi, elargizioni, contributi, borse di studio;
- f) amministra il patrimonio della Fondazione.

Per la validità delle adunanze del Comitato Direttivo occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza assoluta e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 15

Il Comitato Direttivo può, alternativamente, affidare l'incarico di revisione del rendiconto annuale e della contabilità della Fondazione ad una primaria Società di Revisione o ad un Organo di Revisione appositamente designato. In questo caso tale organo sarà composto da tre membri designati dal Comitato Direttivo. Essi rimarranno in carica per un triennio e potranno essere rieletti.

Il presidente dell'Organo di Revisione dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 16

Il Presidente e i Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio Generale nell'ambito dei Soci della Fondazione.

Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Generale e il Comitato Direttivo proponendo le materie da trattare nelle relative adunanze; esegue le deliberazioni del Consiglio e del Comitato; esercita i poteri che il Consiglio gli delega di volta in volta per singoli atti o categorie di atti.

In caso d'urgenza il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno, rife-

rendo nel più breve tempo al Comitato.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alla lite.

Il Vice Presidente più anziano sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e in tali casi ne esercita tutte le funzioni, ivi comprese quelle delegate.

Articolo 17

Il Segretario, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di predisporre quanto è necessario per eseguire le delibere del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo, sotto la sorveglianza e secondo le direttive impartite dal Presidente.

Può essere autorizzato all'effettuazione di spese attinenti l'ordinaria amministrazione nei limiti stabiliti dal Comitato Direttivo.

La durata dell'incarico e le modalità del compenso del segretario vengono determinate dal Comitato Direttivo al momento della nomina.

Articolo 18

I verbali del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo sono trascritti in separati registri e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19

Il Comitato Scientifico è costituito da personalità eminenti nell'ambito della ricerca traslazionale, della didattica post laurea e dell'assistenza nei settori delle medicine e chirurgie specialistiche del bambino ed esprime proposte e/o pareri su tempi e progetti di sviluppo scientifico, didattico e assistenziale. Il Comitato Scientifico è costituito da un massimo di 9 membri che durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

La scelta dei componenti del Comitato Scientifico spetta al Comitato Direttivo.

Il Presidente della Fondazione è Presidente del Comitato Scientifico.

Articolo 20

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il rendiconto consuntivo dovrà essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 21

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o dell'impossibilità di attuarli, nonché di una sua estinzione da qualsiasi causa determinata, i beni saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22

Per tutto quanto non espressamente disposto si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni.